



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA  
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Velotti ha pronunciato ex art. 281 *versus* o. p. c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.

promossa da:

SRL (C.F.

), con il patrocinio dell'avv. I

ATTORE/I

contro

M (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILANO; , elettivamente domiciliato in BOLOGNA presso il difensore avv. M L

CONVENUTO/I

(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dall'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

TERZO CHIAMATO

(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dall'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

INTERVENUTO

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

**IN FATTO**

Con atto di citazione notificato in data 30.11.2013 S.r.l., in persona del legale rappresentante, nonché quest'ultima personalmente in qualità di garante, proponevano

opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. \_\_\_\_\_ emesso 3.10.2013, con il quale il Tribunale di Bologna aveva loro ingiunto di consegnare a \_\_\_\_\_ Spa i beni oggetto dei contratti di leasing nr. \_\_\_\_\_, risolti per inadempimento dell'utilizzatrice, nonché di pagare in solido la complessiva somma di € 203.446,07, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di canoni scaduti e insoluti, maggiorati di interessi moratori, e canoni a scadere attualizzati.

Eccepevano gli opposenti il difetto dei requisiti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, non essendo il credito monitoriamente azionato fondato su prova scritta ex art. 634 c.p.c., nonché l'usurarietà dei tassi di interesse applicati ai contratti di leasing alla luce del principio, affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 350/2013, della cumulabilità degli interessi corrispettivi e di quelli moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. Rilevavano altresì che i beni oggetto di leasing risultavano assoggettati a sequestro penale, e quindi la loro restituzione era impossibile.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio \_\_\_\_\_ Spa, deducendo l'infondatezza dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto.

Il giudice all'udienza del 12.12.2014, ritenuta superflua la richiesta di età contabile formulata da parte attrice, fissava per la precisazione delle conclusioni la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. l'udienza del 17.2.2015, all'esito della quale è stata pronunciata sentenza.

#### IN DUBBIO

Con riguardo al primo motivo di opposizione, con il quale l'opponente lamenta il difetto dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo c, in particolare, la carenza del requisito della prova scritta del credito, si osserva che "costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633 e 634 cod.proc.civ., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere" (Cass., n. 13429/2000; vedi tra le tante, Cass., n. 9685/2000; Cass., n. 9685/2000); d'altro canto, "con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove

*prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emissione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria" (Cass., n. 9927/2004).*

Procedendo oltre, deve ritenersi l'infondatezza dell'eccezione di usurarietà dei tassi di interesse applicati ai contratti di leasing (oltretutto quantomai generica, poiché priva di qualsiasi riferimento concreto ai tassi soglia di volta in volta vigenti che si assumono superati); ed invece, con sentenza n. 350/2013, richiamata dagli opposenti, la S.C. ha affermato che "al fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori".

In proposito, deve ritenersi che tale sentenza, benché di non facile interpretazione, non sancisca il principio del cumulo tra tassi pattuiti per gli interessi moratori e tassi pattuiti per gli interessi corrispettivi ai fini della verifica del superamento della soglia, limitandosi, al contrario, ad affermare l'applicabilità delle disposizioni di misura anche agli interessi moratori; tale pronuncia giurisprudenziale si presta pertanto ad una diversa interpretazione rispetto a quella prospettata da parte opponente.

Deve in ogni caso osservarsi che, quand'anche con la sentenza in questione si fosse inteso affermare il principio della cumulabilità tra interessi corrispettivi ed interessi moratori ai fini della valutazione del loro eventuale carattere usurario, tale orientamento non sarebbe condivisibile, posta la diversa natura di tali categorie di interessi.

Ed invero, la diversità ontologica e funzionale degli interessi moratori e di quelli corrispettivi non autorizza una mera operazione addizionale tra gli stessi, atteso che, mentre "il tasso di mora ha una autonoma funzione quale penalità del fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato

pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità dell'inadempienza, del tutto diversa è la funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi" (Trib. Roma 3 settembre 2014; vedi anche Trib. Milano 22.5.2014, Trib. Verona 9.4.2014, Trib. Brescin 16.1.2014).

Deve allora ritenersi che le disposizioni di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c. debbano essere riferite esclusivamente alle prestazioni di natura corrispettiva, in quanto "le norme in questione sono insuscettibili di interpretazione analogica (non sfugge come l'art. 644 c.p. operi, a tutti gli effetti, come norma penale in bianco, soggetta, come tale, ai rigori esegutivi del combinato disposto degli artt. 14 delle preleggi e l c.p.) e fanno chiaro riferimento alle prestazioni di natura "corrispettive" gravanti sul mutuatario (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse), tali intendendosi in dottrina quelle legate all'effettiva attuazione del programma negoziale. Restano, così, escluse le prestazioni accidentali e meramente eventuali (quand'anche predeterminate convenzionalmente nelle forme del soggetto di mora o, come pure potrebbe accadere, attraverso idonea clausola penale) strettamente e unicamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate, in quanto tali, ad assolvere, in chiave punitiva (come è fatto chiaro, tra l'altro, dall'art. 1224 c.civ. proprio in tema di interessi di mora, lì dove li introduce coattivamente, in misura pari al saggio legale, anche laddove l'obbligazione pecuniaria originaria non li avesse previsti), alla diversa funzione di moralizzazione finalizzata alla compiuta realizzazione di quel "ritus adimpletum contractum" costituente, secondo i principi, l'interesse fondamentale protetto (art. 1455 c.civ.)" (Trib. Verona 30 aprile 2014).

Dove altresì rilevarsi che la Banca d'Italia, chiamata a effettuare trimestralmente le rilevazioni dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della L. 108/96, non comprende nel calcolo del TEG gli interessi di mora; questi, benché oggetto di una separata valutazione da parte dello stesso organo, non sono assolutamente considerati determinanti ai fini della formazione del valore soglia.

È opportuno osservare che "la Banca d'Italia la quale, nelle proprie Istruzioni destinate a rilevare il T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio) ai fini dell'art. 2 della L. 108/96, dispone espressamente

quanto segue (così, ad es., la Comunicazione del 3.7.2013): "4. I TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora" (Trib. Verona 30 aprile 2014, cit.); ciò induce a ritenere che "se il supremo organo di vigilanza svolge tale sorta di elevazione, non vi è ragione logica per sostenere l'additività dei due tassi da raffrontare ad una soglia che, in realtà, non ricomprende affatto i tassi di mora (il tasso soglia è individuato secondo un meccanismo di calcolo a partire dal TEGM, che, come detto, non prende in considerazione i tassi di mora)" (Trib. Roma 3.9.2014).

Deve dunque escludersi, in conformità alla giurisprudenza di merito assolutamente prevalente (vedi, oltre alla pronunce di merito già richiamate, Trib. Treviso, 9.12.2014; Trib. Taranto, 17.10.2014; Trib. Udine, 26.9.2014; Trib. Napoli, 1.9.2014; Trib. Sciacca, 13.8.2014), l'affermata cumulabilità dei tassi corrispettivi e moratori al fine dell'accertamento dell'eventuale superamento del tasso soglia.

Quanto, infine, alla opposizione al sequestro penale dei beni dei quali la società di leasing chiede la restituzione, si osserva che il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'affermazione del diritto della concedente ad ottenere la riconsegna di detti beni in seguito all'intervenuta risoluzione dei contratti di leasing per inadempimento dell'utilizzatore; non rilevano invece le questioni concernenti l'esecuzione dell'obbligo.

L'opposizione è pertanto nel complesso infondata e deve essere respinta.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [redacted] s.r.l. e da [redacted] s.p.a. e condanna gli oppositori a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida in € 6.000,00 per compensi di avvocato, oltre il 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.

Bologna, 17.2.2015

Il Giudice  
Manuela Velotti

EX PARTE CREDITORIS